

Estinzione dell'obbligazione - compensazione - Compensazione "impropria" - Conseguenze processuali e sostanziali -

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione - Compensazione "impropria" - Conseguenze processuali e sostanziali - Fondamento - Art. 1248 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (Nella specie, veniva in rilievo il caso di una dipendente che aveva dato in garanzia il proprio TFR per ottenere un prestito da una società la quale, dopo le dimissioni della lavoratrice, aveva chiesto il versamento del detto TFR al datore di lavoro che, però, aveva rifiutato, eccependo, in parziale compensazione, il suo credito verso la medesima dipendente avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso da essa dovuta perché dimessasi in tronco; la S.C., enunciando il principio massimato, ha cassato la decisione di appello che, applicando l'art. 1248 c.c., aveva accolto la domanda della società cessionaria).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4825 del 19/02/2019

[Cod_Civ_art_1241](#), [Cod_Civ_art_1242](#), [Cod_Civ_art_1248](#), [Cod_Civ_art_1246](#),
[Cod_Civ_art_2118](#), [Cod_Proc_Civ_art_112](#)